

DECRETO LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Publicato in G.U. n. 33 del 9/2/2012 supp.ordinario n. 27

ENTRATA IN VIGORE : 10/2/2012

ARGOMENTO e ARTICOLI DI LEGGE	RIASSUNTO	ENTRATA IN VIGORE
DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELL'AREA ADEMPIMENTI PREVIDENZA		
Art.16 comma 5	<p>Sono apportate modifiche all'art. 38, comma 3, del DL 78/2010 in materia di ISE ai fini della semplificazione e la razionalizzazione dello scambio di dati tra le amministrazioni. E' prevista la convergenza di tutte le informazioni possedute all'INPS.</p> <p>Viene fatto riferimento, oltre che alle discordanze rilevate tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello riportato nella DSU, anche ad altre componenti dell'ISEE (quali il patrimonio) note all'anagrafe tributaria.</p> <p>L'INPS trasmettere agli enti erogatori la prestazione gli esiti delle verifiche e il nuovo valore ISEE calcolato secondo i parametri accertati. Gli enti verificano se in base a tale nuovo valore il beneficiario non aveva diritto a fruire in misura intera o in parte della prestazione .</p> <p>Nel caso l'accertamento non riguardi la discordanza del reddito, per la quale è prevista l'immediata applicazione della sanzione, ma altre componenti dell'ISEE, l'ente erogatore invita l'interessato a motivare tale differenza ai sensi della normativa vigente. Se il soggetto non provvede o se non vengono accolte le sue motivazioni è applicata una sanzione proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti previsti dal primo periodo del comma 3. (da 500 a 5.000 euro).</p>	10/2/2012
Art.16 comma 8	<p>L'INPS procede annualmente alle verifiche delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche (mod. RED) e, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. L'art.16 comma 8, del decreto in commento, inserisce il nuovo comma 2-bis all'art. 13 della L. 412/1991 che prevede l'emanazione di un Decreto interministeriale per identificare le fattispecie e i termini entro i quali il termine del recupero è prorogato, in ogni caso, non oltre il 2° anno successivo a quello della verifica.</p>	10/2/2012

Art.16 comma 6	Le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. L'acquisizione dei dati deve avvenire nel rispetto della normativa privacy (determinazione regolamentare dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili - commi 2 e 4 dell'articolo 20 del Codice della privacy).	10/2/2012
Art.16 comma 7	Per i pagamenti effettuati presso l'Inps non si utilizzano più contanti.	Dal 1/05/2012